La presente deliberazione viene affissa il 2 4 011. 2006

_all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

enevento n. 628 del 23 011. 2006			
Oggetto:Corte di Appello di Napoli Giudizio Formato Erminia c/ Provincia Bn -Ratifica atti autorizzazione a stare in giudizio.			
del mese di <u>Oll Ohu</u> presso la iale con l'intervento dei Signori:			
- Presidente			
- Vice Presidente			
- Assessore			

LA GIUNTA

Premesso che con sentenza n. 1447/06 Trib. Bn questa Amministrazione veniva condannata al pagamento di somme per risarcimento danni e spese di giudizio in favore di Formato Erminia; in esecuzione della determina n. 706/06 del veniva proposto appello avverso la predetta sentenza;

Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle

attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenziosio di cui in premessa promosso dinanzi alla Corte di Appello di Napoli dalla Provincia di Benevento c/ Formato Erminia con atto di appello avverso la sentenza Trib. Bn n. 1447/06 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 706/06;

Esprime parere favorevole circa la reg	olarità tecnica della proposta.
	Il Dirigente Settore Avvocatura (Avv. Vincenzo Catalano)
Esprime parere favorevole circa la reg	polarità contabile della proposta,
	II Dirigente del Settore FINANZE E CONTROLLO ECONOMICO (dr. Sergio Muollo)
	LA GIUNTA
Su relazione del Presidente	

Su relazione del Presidente A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 706/06 ed autorizzare la costituzione nel giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Napoli dalla Provincia di Benevento c/ Formato Erminia avverso la sentenza Trib. Bn n. 1447/06; Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto (Dr. Gianclaudio 4ANNELLA)	IL PRESIDENTE (On le Carmine NARDONE)
N. 270 Registro Pubblicazione Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa al giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. – D.Lgs.v	
BENEVENTO 24 0TT, 2006	
ILMESSO	Dott Gianciaudio IANNILLA
La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo P contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'267.	
SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono s	
IL RESPONSABILE DEND UFFICIO	IL SEGRETARIO GENERALE IL SEGRETARIO GENERALE (F to Dott. Gianciaudio IANNELLA)
Si certifica che la presente deliberazione è divenut 18.08.2000, n. 267 il giorno	ra esecutiva ai sensi del T.U D.Lgs.vo
Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134 267)	
♦ E' stata revocata con atto n del	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
BENEVENTO, II	
<u> </u>	IL SEGRETARIO GENERALE IL SEG
Copia per XSETTORE AUVOCATURA II SETTORE II SETTORE II Revisori dei Conti II Nucleo di Valutazione 7 25 10.06 II Couferluse Coffeell	prot. n. ES 8658 prot. n. 76. M-06 prot. n. prot. n. prot. n. prot. n. prot. n.



PROVINCIA di BENEVENTO

1h.11.06

Settore Servizi ai Cittadini

Servizio Affari Generali

Prot. n. 8658

Benevento,lì.....

16 MOV. 2006

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

AL

L DIRIGENTE DEL SETTORE AVVOCATURA PROVINCIALE <u>S E D E</u>

OGGETTO: DELIBERA G.P. N. 628 del 23.10.2006 AD OGGETTO: "CORTE DI APPELLO DI NAPOLI – GIUDIZIO FORMATO ERMINIA – C/PROVINCIA DI BENEVENTO - Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio".-

Per quanto di competenza, si trasmette copia estratto della delibera, indicata in oggetto, esecutiva.-

IL DIRIGENTE - Dr. ssa Patrifia TARANTO -

gu

Studio Lagale Avv. Mario D'Agostino

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0023911 Data 18/09/2006
Oggetto COMUNICAZIONE DEPOSITO
SENTENZA PER C/ DELLA
Dest. Avvocatura Settore

Raccomandata a.r.

1 8 SET ZUU6

Benevento, 12 settembre 2006 Settore Avvocatura

Prot. n.

Spett.le

Amministrazione Provinciale di BN alla C.A. del Dirigente Settore Legale Avv. Vincenzo Catalano

Avv. Mario D'Agostino

Via Calandra 82100 BENEVENTO

OGGETTO: A.P. di Benevento c. Formato Erminia, giudizio innanzi al Tribunale di Benevento, Sezione Stralcio, rubricato al n.88/89, definito con Sentenza n.1447/06.

Con riferimento al giudizio in oggetto, Vi trasmetto, unitamente alla presente, copia del dispositivo di Sentenza con cui il Tribunale ha accolto la domanda proposta dalla Formato Erminia nei confronti dell'Amministrazione Provinciale.

Dalla lettura della succinta motivazione, ritengo vi siano motivi per proporre appello avverso la stessa, anche alla luce delle recenti Sentenze della Corte di Appello di Napoli che, in casi analoghi, hanno disatteso le tesi sostenute dal Tribunale di Benevento.

Colgo l'occasione per trasmetterVi nota specifica delle mie competenze per l'attività fin qui svolta, con preghiera di una sollecita liquidazione.

Resto, comunque, a Vs. disposizione per ogni ed eventuale chiarimento e, nel mentre, invio distinti saluti.

All.ut supra





SI COMUNICA A: Avv. D'AGOSTINO MARIO Via Foschini, 5 82100 Benevento BN

Sezione

ST

- C/O Tribunale Benevento

Comunicazione di cancelleria

Oggetto: Comunicazione di deposito della sentenza

Tipo proced. Contenzioso

Numero di ruolo generale: 88/1989

Giudicé :

CAPONE MARINA

Numero sentenza:

1447/2006

Data di pubblicazione:

01/09/2006

Con invito alle parti di provvedere alla registrazione presso l'Agenzia delle Entrate competente

Parti nel procedimento

Attore principale

FORMATO ERMINIA

Avv. ACETO ANTONIO

Convenuto principale

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BENEVENTO

Avv. D'AGOSTINO MARIO

Benevento 01/09/2006

IL CAMCELLIERE

dell' opera pubblica risultano essere stati completati il 06/05/1981, la accessione acquisitiva del fondo al patrimonio della convenuta va fatta risalire alla data del 01/09/1984, coincidente con la data di scadenza del termine di occupazione legittima, per cui solo da tale data può farsi decorrere il termine quinquennale di prescrizione dell'azione, che perciò non risulta maturato. Del resto l'attrice non avrebbe potuto agire in giudizio nelle more del periodo di occupazione legittima, senza incorrere nella dichiarazione di improcedibilità dell' azione. La occupazione del fondo dell' attrice va dichiarata illegittima, perché l'ente espropriante, non ha completato il procedimento ablatorio, per cui l'occupazione è divenuta illegittima in data 02/09/1984, allo scadere del quinquennio stabilito dal Sindaco di Ceppaloni per l'occupazione temporanea di urgenza. Sulle somme liquidate in favore dell' attrice maturano gli interessi dalla data della domanda fino al saldo effettivo, trattandosi di azione di risarcimento del danno derivante da fatto illecito, commesso dalla P.A. in danno dell' attrice. Per il principio della soccombenza le spese processuali sostenute dall' attrice vanno poste a carico della convenuta. La sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva.

P. Q. M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Formato Erminia nei confronti di Amministrazione Provinciale di Benevento ed iscritta al n. 88/1989 R.G.A.C., rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

1) accoglie la domanda e dichiarata illegittima la occupazione del fondo dell' attrice da parte del convenuto ente provinciale, lo condanna al pagamento in favore di Formato Erminia della somma complessiva di euro

ENTENZA CIVILE

Repubblica Italiana

In Nome Del Popolo Italiano

Tribunale Ordinario di Benevento -Sezione Stralcio-

Il Giudice Onorario Aggregato dott.ssa Marina Capone ha pronunciato

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 88/1989 R.G.A.C., passata in decisione il 04/04/2006, avente ad oggetto: risarciplento danni da occupazione illegittima di bene immobile, vertente:

TRA: Formato Erminia, rappresentata e difesa dall' avv. Antonio Aceto, nel cui studio è elettivamente domiciliata in Telese Terme allla Via Roma n. 53, come da mandato versato in atti Attrice

E: Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall' avv. Mario D' Agostino, nel cui studio ha eletto domicilio in Benevento allla Via M. Foschini n. 5, come da mandato versato in atti Convenuta

CONCLUSIONI

I procuratori delle parti all' udienza del 04/04/2006 hanno concluso per l' accoglimento ed il rigetto della domanda, con vittoria di spese processuali, successivamente depositando la comparsa conclusionale e le repliche, ai sensi dell' art. 190 c.p.c.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L' attrice con atto di citazione notificato alla convenuta il 04/01/1989 la chiamavano dinanzi al Tribunale di Benevento per sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti in seguito all' occupazione dei propri fondi siti in Ceppaloni alla località Taverna di Rotolo, rip. in catasto al fol. 13 p.lla 452,

PROVINCIA DI BENEVENTO

1 6 OTT. 2006

Settore Awyocatilis

nonché al pagamento delle spese processuali. Deduceva che l'occupazione del suo fondo era avvenuta per la costruzione della strada provinciale che collega la frazione Maccabei con la S.P. Ceppaloni - S.S. 88. Deduceva che la aveva completato la costruzione determinandosi così la irreversibile trasformazione del fondo, ma non aveva corrisposto alla attrice quanto a lei spettante per la perdita della proprietà del terreno, per la perdita delle coltivazioni arboree che si trovavano nel soprasuolo, come da verbale delo stato di consistenza redatto dai tecnici della convenuta, nonché ogni altra indennità spettante all' attrice, salvo un acconto a lei versato, al quale non era poi seguito il saldo. Deduceva di non avere eseguito la cessione volontaria del proprio fondo, perché la procedura espupriativa era iniziata in data 11/7/1979 con l'emissione da parte del Sindaco di Ceppaloni del decreto di occupazione temporanea di urgenza per cinque anni del fondo in questione, mentre la presa di possesso dello stesso era avventa il 02/09/1979, mentre a suo dire non era stato mai emesso il deteto definitivo di esproprio, nonostante la scadenza del termine di occupazione legittima in data 02/09/1984. Deduceva che l'opera pubblica era stata ultimata il 06/05/1981 e quindi in tale data si era perfezionata la occupazione acquisitiva del fondo de quo in favore della P.A., a seguito della così detta "accessione invertita". Deduceva che vi era giurisprudenza consolidata della Suprema Corte che statuiva la nullità della cessione volontaria del fondo, avvenuta dopo l' acquisto del bene per accessione invertita, come nel caso in esame poiché l'attrice aveva accettato l'indennità e rasferito il bene in data 18/04/1985, ovvero quando non era più proprietaria dell' immobile. Deduceva che i danni subiti andavano quantificati

STEVEN EN

lazione alla originaria occupazione del fondo pari a mq. 2.300 e non in della minore estensione occupata dall' opera pubblica al momento del completamento, infatti tutte le coltivazioni arboree furono eliminate dall' a estensione occupata; inoltre contestava la valutazione eseguita dal CTU a suo dire non aveva tenuto conto della reale destinazione del suolo e del relae valore di mercato, riferito al 1981. Concludeva perciò per l' acconento della domanda con la condanna della convenuta al risarcimento dei mir patiti, da determinarsi in corso di causa ed alla refusione delle spese ocessuali.

costituiva il convenuto ente provinciale, che contestava le avverse duzioni, eccependone l' infondatezza, perché a suo dire le particelle indicate ill' attrice nell' atto introduttivo del giudizio non erano ricomprese nel piano articellare di esproprio, per cui l' occupazione stessa era avvenuta solo di atto, per una estensione del tutto insignificante e di molto inferiore a quella ndicata dal CTU. Ccepiva che la sdomma di lire 264.545 era stata corrisposta ill' attrice perché comproprietaria, unitamente ad altri, di altre particelle di terreno e non per quelle in oggetto. Eccepiva infine la prescrizione dell' obbligazione risarcitoria per il decorso del termine quinquennale a partire dalla data di irreversibile trasformazione del fondo in opera pubblica, comportante la c.d. "accessione invertita" del bene al patrimonio dell' ente provinciale. La convenuta concludeva per il rigetto della domanda e la condanna dell' attrice alla refusione delle spese processuali.

Si instaurava regolare contraddittorio. Veniva depositata la documentazione richiamata dalle parti. Veniva esperita una C.T.U. .

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dalle risultanze istruttorie emerge che il Sindaco del Comune di Ceppalon con decreto del 11/7/1979 ordinava la occupazione temporanea di urgenza del fondo dell' attrice per cinque anni, onde eseguire i lavori di sistemazione della strada provinciale che collegava la frazione Maccabei con la SS 88. L'immissione in possesso avvenne il 02/09/1979 con la redazione dello stato di consistenza. I lavori di realizzazione dell' opera pubblica furono completati il 06/05/1981 come risulta incontestato tra le parti. Il ctu ing. Luigi Letizia ha accertato che l' area, facente parte del fondo dell' attrice, effettivamente occupata per la realizzazione dell'opera pubblica è di mq. 413 circa, mentre la p.lla 452 risultava di complessivi mq. 1.680, quindi con una superficie residua di circa mq. 1,268. Da questi fatti il giudicante trae il convincimento che la domanda è fondata e può essere accolta, infatti è incontestato tra le parti che la convenuta per i lavori di sistemazione della strada provinciale che collega la località Maccabei alla S.S.88 ha occupato una parte del fondo dell' attrice, che in virtu dei rilievi tecnici eseguiti risulta di complessivi mq. 413 circa. Le somme spettanti all' attrice risultano pari ad euro 1.878,30 a ristoro del valore del terreno espropriato, rapportato all' anno 1981; pari ad euro 782,63 a ristoro del danno connesso ai mancati redditi del terreno nel periodo di occupazione legittima; pari ad euro 90,38 per la perdita dei frutti pendenti al momento della presa di possesso del fondo; pari ad euro 15,49 per lo sgombro del materiale pietroso dal fondo residuo, come accertato dal CTU ing. Letizia nella sua perizia di ufficio del 23/05/1997 che il giudicante condivide e fa propria. Non può essere accolta la eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, perché l'azione intrapresa dall'attrice è iniziata il 04/01/1989 con la notifica dell' atto di citazione, mentre, seppure i lavori di realizzazione



THIBUNALE DI BENEVENTO

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGA
Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne alane
richiesti e a chiunque spetti di mettere a esecuzione il
presente tittibo, al pubblico ministero di darvi asaistenza
à a tutti gli ufficiali delle forza pubblica di concorrervi
duando me siano leggimente fichiesti.
Benevento

Security Autour Aceto welle push

Pensyanto, 9 0 11 2006



RELATA DI NOTIFICA

L' anno 2006

ad istanza dell'Avv. Antonio Aceto n.q., io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto All' Ufficio Unico Notifiche del Tribunale di Benevento, ho notificato copia della sentenza n. 1447/06 emessa dal Tribunale di Benevento in data 25.08.06 a:

- AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Benevento alla Piazza Castello, mediante consegna di popia, a mani

A MANI DI DETTO, INCARICATO ALLA RICEZIONE ATTI.

1 3 OTT. 2006

